

Udine, 27 settembre 2021

OGGETTO: Obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere ai luoghi di lavoro – Obbligo vaccinale per alcune figure professionali ed in alcuni settori

Circolare numero 023/2021

In breve

Con DL 127/2021 pubblicato nella G.U. del 21 settembre è stato introdotto l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde covid-19 (c.d. green pass) per avere accesso a tutti i luoghi di lavoro. Il green pass viene rilasciato ai soggetti vaccinati o risultati negativi al c.d. tampone. In allegato alla presente riportiamo la bozza di una possibile informativa da consegnare a tutto il personale.

Ricordiamo altresì che per lo svolgimento di alcune professioni medico sanitarie e per l'accesso ad alcune strutture di tipo medico sanitario è previsto l'obbligo vaccinale. Tali disposizioni si aggiungono all'obbligo di green pass.

Approfondimento

1) Obbligo di possedere ed esibire il green pass in tutti i luoghi di lavoro (Decreto Legge 127/2021)

Il decreto 127/2021 ha introdotto l'obbligo, nel periodo dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, di possedere ed esibire la certificazione verde Covid (c.d. green pass) per potere accedere ai luoghi in cui viene svolta l'attività lavorativa. Tale disposizione va applicata a tutti i soggetti del settore pubblico e privato che, nei luoghi di lavoro svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa, formativa o di volontariato anche sulla base di contratti esterni.

In pratica l'obbligo di possedere ed esibire il green pass riguarda non solo coloro che lavorano nel luogo ove è stato costituito il rapporto, ma anche chi vi accede in forza di contratti/accordi esterni. Pertanto l'obbligo coinvolge anche i titolari e i dipendenti di aziende che operano/accedono all'interno dei luoghi di lavoro in qualità di clienti, fornitori, appaltatori, subappaltatori, ecc.

I controlli devono essere effettuati sia dai datori di lavoro dei luoghi in cui avviene l'attività, sia dai datori di lavoro che inviano i propri dipendenti (in trasferta) presso altre aziende (sulla base di contratti esterni). In caso di mancato controllo è prevista una sanzione da 400,00€ a 1.000,00€.

Si ricorda che il possesso del green pass attesta una delle seguenti condizioni:

- aver fatto la prima vaccinazione anti COVID-19. In questo caso la validità del green pass va dal quindicesimo giorno successivo alla vaccinazione e fino al giorno in cui dovrebbe essere somministrata la seconda dose;
- aver fatto la seconda vaccinazione anti COVID-19 (o la prima in caso di vaccini monodose). In questo caso la validità del green pass va dal giorno della vaccinazione e fino ai successivi dodici mesi;
- risultare negativi al test antigenico rapido o al test molecolare (anche salivare) eseguiti nelle ultime 48 ore (è in corso di approvazione una norma che porta a 72 ore la durata del test molecolare);
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

Con riferimento al costo del tampone, sottolineiamo che la legge pone in capo al lavoratore l'obbligo di possedere ed esibire il green pass, pertanto sarà il lavoratore medesimo a sostenere personalmente le spese per "mettersi in regola".

Sono esclusi dall'obbligo di possedere ed esibire il green pass i soggetti che, sulla base di apposita certificazione medica, sono esentati dalla vaccinazione.

I controlli possono essere effettuati con le medesime modalità con cui fino ad oggi sono stati verificati gli accessi in specifici settori, ovvero utilizzando l'applicazione mobile (app) *VerificaC19* messa a disposizione dal Ministero della salute.

Entro il 15 ottobre i datori di lavoro devono definire le modalità operative di controllo ed in particolare:

- stabilire le modalità con cui intendono effettuare i controlli anche a campione, dando preferenza ai controlli prima dell'accesso ai luoghi di lavoro;
- individuare con atto formale i soggetti incaricati dei controlli.

Inoltre sembra opportuno informare i dipendenti circa nuovi obblighi e conseguenze delle violazioni.

Con riferimento alle conseguenze della mancanza del green pass in capo ai dipendenti, si segnala quanto segue:

- 1) se il dipendente comunica di non avere il green pass o risulta privo della certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro gli viene impedita la prestazione lavorativa e automaticamente considerato (ex lege) assente ingiustificato e quindi non vi è decorrenza di retribuzione;
- 2) se il dipendente accede al luogo di lavoro senza avere il green pass – ferme restando le conseguenze di cui al punto 1) – viene punito con la sanzione amministrativa (da 600,00€ a 1.500€) irrogata dal Prefetto su segnalazione dei soggetti preposti al controllo; sono inoltre possibili ulteriori conseguenze disciplinari previste dall'ordinamento del settore di appartenenza.

2) Obbligo vaccinale in base all'attività svolta dal singolo (art.4 DL 44/2021)

L'obbligo vaccinale riguarda:

- 1) gli esercenti delle professioni sanitarie;
- 2) gli operatori di interesse sanitario;

che svolgono la propria attività all'interno di strutture pubbliche e private:

- a) di tipo sanitario,
- b) di tipo socio-sanitario e socio-assistenziale;
- c) nelle farmacie;
- d) nelle parafarmacie;
- e) negli studi professionali di ambito sanitario.

In particolare l'obbligo riguarda tanto i titolari quanto i dipendenti ed i collaboratori che svolgono professioni sanitarie nei luoghi indicati. A mero titolo esemplificativo sono coinvolti: farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari, operatori di riabilitazione, assistenti di studio odontoiatrico.

3) Obbligo vaccinale in base al luogo di lavoro (artt.1-bis e 4-bis DL 44/2021)

Dal 10 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 la vaccinazione risulta obbligatoria per lavorare presso:

- a) strutture di ospitalità e lungodegenza;
- b) residenze sanitarie assistite;
- c) hospice;
- d) strutture riabilitative;
- e) strutture residenziali per anziani anche non autosufficienti;
- f) strutture residenziali destinate alla riabilitazione e lungodegenza post-acuzie (art.44 DPM 12.01.2017);
- g) strutture socio assistenziali.

Tale obbligo vaccinale riguarda tutti i lavoratori dipendenti delle menzionate strutture, compresi coloro che non svolgono prestazioni sanitarie. Inoltre tale obbligo riguarda tutti coloro che – anche terzi – all'interno di tali strutture svolgono la propria attività lavorativa. In conseguenza sono obbligati anche, ad esempio, i titolari e i dipendenti di aziende che operano all'interno delle menzionate strutture in qualità di fornitori, appaltatori, subappaltatori, ecc.

(bozza da adeguare in base alla effettiva fattispecie aziendale)

INFORMATIVA SUL GREEN PASS

A tutto il personale

A partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre, **tutti i dipendenti sono obbligati – per legge – a possedere ed esibire il GREEN PASS per avere accesso all’azienda.**

I dipendenti privi di green pass vengono automaticamente considerati (ex lege) assenti ingiustificati senza decorrenza di retribuzione.

I dipendenti privi di green pass che accedano comunque al luogo di lavoro possono essere puniti con la sanzione amministrativa (da 600,00€ a 1.500,00€) e possono incorrere nelle ulteriori conseguenze disciplinari previste dall’ordinamento del settore di appartenenza.

La scrivente azienda, con decorrenza dal 15 ottobre prossimo, è obbligata ad effettuare i controlli (anche a campione) e ad allontanare tutto il personale che dovesse risultare privo di green pass. Con successive comunicazioni si provvederà a informare tutto il personale circa le modalità del controllo e l’individuazione dei soggetti preposti.

Considerato quanto sopra invitiamo tutto il personale a provvedere al fine di mettersi in condizione di ottenere il GREEN PASS a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre.

Ricordiamo che il GREEN PASS attesta una delle seguenti condizioni:

- aver fatto la prima vaccinazione anti COVID-19. Con validità del green pass dal 15imo giorno successivo alla vaccinazione e fino al giorno in cui deve essere somministrata la seconda dose;
- aver fatto la seconda vaccinazione anti COVID-19 (o la prima in caso di vaccini monodose). Con validità del green pass dal giorno della vaccinazione e per i 12 mesi successivi;
- risultare negativi al test antigenico rapido o al test molecolare (anche salivare) eseguiti nelle ultime 48 ore (è in corso di approvazione una norma che porta a 72 ore la durata del test molecolare);
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

Ricordiamo altresì che vi sono eventi, quali ad esempio la positività al virus, che possono impedire il rilascio del green pass.